

**Modulo per il calcolo del minimo di esistenza**

cfr. Istruzioni per il calcolo del minimo di esistenza

Cognome, nome e domicilio	Importo di cui è richiesta la restituzione CHF
---------------------------	---

N. AVS	Stato civile	Professione	Cassa di disoccupazione
--------	--------------	-------------	-------------------------

Persone nei confronti delle quali Lei ha un obbligo di mantenimento:

Nome / anno di nascita	Nome / anno di nascita	Nome / anno di nascita	Nome / anno di nascita	Nome / anno di nascita

**1. Importo di base mensile**

1.1 Per il debitore che vive da solo	Fr. 1200.00
1.2 Per il debitore monoparentale con obblighi di mantenimento	Fr. 1350.00
1.3 Per coniugi, per due persone che vivono in regime di unione domestica registrata o per una coppia con figli	Fr. 1700.00
1.4 Mantenimento dei figli	
per ogni figlio fino ai 10 anni	Fr. 400.00
per ogni figlio oltre i 10 anni	Fr. 600.00

**2. Supplementi all'importo di base mensile**

2.1 Canone di locazione, interessi ipotecari (costi effettivi)	Fr.:.....
2.2 Riscaldamento e spese accessorie	Fr.:.....
2.3 Oneri sociali	Fr.:.....
2.4 Contributi di mantenimento o d'assistenza dovuti per motivi giuridici	Fr.:.....
2.5 Spese per l'istruzione dei figli (costi effettivi)	Fr.:.....
2.6 Pagamento rateale o locazione / leasing di beni necessari	Fr.:.....
2.7 Spese varie	Fr.:.....

### 3. Possibili deduzioni

3.1 Contributi secondo l'art. 163 CC o l'art. 13 LUD	Fr.:.....
3.2 Contributi secondo l'art. 323 cpv. 2 CC	Fr.:.....
3.3 Prestazioni / retribuzioni da parte di terzi	Fr.:.....

### Osservazioni

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver compilato il modulo in modo esaustivo e conforme alla verità e alle istruzioni.

Luogo e data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegati:

- 
- 
-

## ***Istruzioni per il calcolo del minimo di esistenza***

(secondo le direttive della Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera del 1° luglio 2009)

### **1. Importo di base mensile**

Le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria (compresa la relativa cura), igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell'arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, come pure le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina ecc. sono in linea di principio riconosciute come assolutamente necessarie e impignorabili dal reddito del debitore ai sensi dell'art. 93 LEF.

1.1		
Per il debitore che vive da solo		Fr. 1200.00
1.2		
Per il debitore monoparentale con obblighi di mantenimento		Fr. 1350.00
1.3		
Per coniugi, per due persone che vivono in regime di unione domestica registrata o per una coppia con figli		Fr. 1700.00
1.4		
Mantenimento dei figli		
per ogni figlio fino ai 10 anni		Fr. 400.00
per ogni figlio oltre i 10 anni		Fr. 600.00

### **2. Supplementi all'importo di base mensile**

#### **2.1 Spese di abitazione (canone di locazione e interessi ipotecari)**

In questo caso, per il calcolo devono essere utilizzate le spese di abitazione effettive. Se il debitore abita in casa propria, nell'importo di base vanno computate le spese connesse all'immobile anziché il canone di locazione. Tali spese consistono negli interessi ipotecari (senza ammortamento), nei contributi di diritto pubblico e nelle spese (medie) di manutenzione.

Un canone di locazione sproporzionato rispetto alle circostanze economiche e alle esigenze personali del debitore deve essere ridotto a un livello normale in uso nella località considerata alla fine del primo termine utile di disdetta; si deve procedere in modo analogo nel caso in cui il debitore sia proprietario di un alloggio gravato da un importo eccessivo di interessi ipotecari (DTF 129 III 526 segg. con riferimenti). In caso di comunione domestica, le spese d'abitazione devono essere in linea di principio ripartite proporzionalmente (compresi figli maggiorenni con un proprio reddito da lavoro).

#### **2.2 Riscaldamento e spese accessorie**

Si tratta dei costi medi - ripartiti su dodici mesi - per il riscaldamento e le spese accessorie dell'abitazione.

#### **2.3 Oneri sociali**

Gli oneri sociali comprendono i contributi o i premi per (se non già dedotti dall'ID):

- AVS, AI e IPG

- cassa malati
- assicurazione contro gli infortuni
- cassa pensione e previdenza professionale
- associazioni professionali

I premi per le assicurazioni non obbligatorie non possono essere presi in considerazione (DTF 134 III 323 segg.).

#### 2.4 Contributi di mantenimento dovuti per motivi giuridici

Sono computabili nell'importo minimo di esistenza i contributi di mantenimento che il debitore dimostra di avere versato a persone che vivono fuori della sua economia domestica nell'ultimo periodo prima del pignoramento e che verosimilmente pagherà anche per la durata del pignoramento (DTF 121 III 22).

#### 2.5 Spese per l'istruzione dei figli

Si tratta delle spese particolari per l'istruzione dei figli (mezzi pubblici di trasporto, materiale scolastico ecc.). Anche in questo caso occorre tener conto dei costi effettivi.

#### 2.6 Pagamento rateale o locazione / leasing di beni necessari (impignorabili)

Conformemente al contratto di compravendita; tuttavia i pagamenti rateali sono da considerare solo finché le pattuizioni contrattuali lo esigono e se il debitore ne dimostri il versamento.

Condizione preliminare: la riserva di proprietà deve essere giuridicamente valida.

Lo stesso regolamento vale per i beni necessari dipendenti da locazione / leasing (DTF 82 III 26 segg.).

#### 2.7 Spese varie

Se il debitore, al momento del pignoramento, deve far fronte a spese imminenti d'importo rilevante quali spese mediche, farmaceutiche, di franchigia, parto, assistenza a familiari, trasloco ecc., se ne deve tener conto in modo equo con un corrispondente aumento temporaneo del minimo di esistenza. Lo stesso vale se queste spese sorgono durante il periodo di validità del pignoramento di salario del debitore; di regola, tuttavia, si procede a una modifica del pignoramento di salario solo su richiesta del debitore.

### 3. Possibili deduzioni

#### 3.1 Contributi secondo l'art. 163 CC o l'art. 13 LUD

Se il coniuge o il partner registrato di un debitore dispone di un reddito proprio, il minimo di esistenza comune di entrambi (esclusa la somma a libera disposizione di cui all'art. 164 CC) va suddiviso tra loro in proporzione al reddito netto di ciascuno. Il minimo di esistenza computabile al debitore viene così proporzionalmente ridotto (DTF 114 III 12 segg.). (Calcolo: minimo di esistenza comune x reddito partner / reddito comune = quota del partner)

#### 3.2 Contributi secondo l'art. 323 cpv. 2 CC

I contributi dal reddito da lavoro dei figli minorenni, che vivono nell'economia domestica del debitore, vanno dapprima dedotti dal minimo di esistenza comune (DTF 104 III 77 seg.). Questa deduzione va di regola calcolata nella misura di un terzo del reddito netto dei figli, ma al massimo sino all'importo di base a loro applicabile (n. I/4). In linea di principio, il reddito da lavoro dei figli maggiorenni, che vivono nell'economia domestica del debitore, non viene considerato per il calcolo del minimo di esistenza dello stesso. Viene invece calcolata una partecipazione appropriata dei figli maggiorenni alle spese di abitazione.

#### 3.3 Prestazioni / retribuzioni da parte di terzi

Le riduzioni di premio, le borse di studio, i sussidi ecc. devono essere computati nel reddito.

#### **4. Imposte**

Le imposte non vengono considerate ai fini del calcolo del minimo di esistenza (DTF 126 III 89, 92 seg.; DTF 17.11.2003, 7B.221/2003 = BISchK 2004, 85 segg.). Nel caso di lavoratori stranieri soggetti all'imposta alla fonte, per il calcolo della quota pignorabile si deve tuttavia considerare il salario che viene loro effettivamente versato (DTF 90 III 34).

**Il debitore è tenuto, nella misura del possibile, a comprovare tutte le informazioni.**